

1444/656

384408



372 12.057 0689/0

62

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA = (ex INA CASA con promessa di futura vendita) Trascritto a Brindisi, il 20.4.1989 al n. 5832/5063 * 13.500

Con la presente scrittura privata da valere quale pubblico atto, tra i sottoscritti:

1) ELIA ERMINIO, ingegnere, nato in Oria il 4 settembre 1926 e domiciliato, per la carica, presso la Sede dell'Istituto, infra indicato, il quale interviene e stipula quale legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, via G.B.Casimiro n.27, (codice fiscale: 00061820742), a ciò autorizzato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Puglia n.84 in data 11.2.1986, a quanto infra autorizzato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto medesimo N. 5267, in data 10.11.1986 che, in copia autentica, si allega al presente sub "A"

da una parte e:
2) TANZARELLA Salvatore, pensionato, nato il 26 gennaio 1908 a Ostuni ove risiede a Via Passatoio dei Giudei n.5 (già Largo Risorgimento n.28), (cf. TNZ SVT 08A26 G187Z), vedovo.

PREMESSO

== che il signor Tanzarella Salvatore, ai sensi delle leggi 28.2.1949 n.43 e 26.11.1955 n.1148 e 24 gennaio 1958 n.19, e successive norme integrative, complementari e regolamentari, è assegnatario, con promessa di futura vendita, di un alloggio ex INA CASA, sito nel Comune di Ostuni al Rione Melogna

14 MAR 1989
Registrato a Ostuni il 14 MAR 1989
Mod. 11 - V
Esatte L. 50.000
di cui L. 50.000
per Imp. di Trascr.
IL DIRETTORE
(Rizza Dott. Aldo)
Aldo Rizza

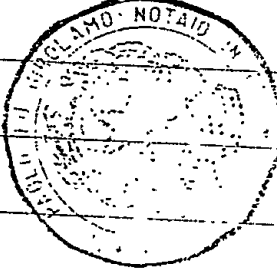


Consiglio
del
Comitato
di
Brindisi

(ora Largo Risorgimento), piano "2", scala "C", interno "3",
composto di cinque vani utili, come da contratto stipulato in
data 31.8.1962, registrato a Brindisi il 7.9.1962 al n.3563
mod.II;

Manu
Manu

== che in forza dell'art. 35 della Legge 14.2.1963 N.60 le
attività patrimoniali e le obbligazioni della Gestione INA
Casa furono trasferite alla Gestione Case per Lavoratori (
GESCAL);



== che a norma dell'art.12 del D.P.R. 30 dicembre 1972 n.1036
e successive modificazioni la Gestione Case per Lavoratori
(Ges.ca.l.) é stata soppressa e che ai sensi dell'art.14 d
detto decreto i beni immobili di proprietà delle Gestione
stessa sono stati devoluti agli Istituti Autonomi per le Case
Popolari della Provincia nel cui territorio si trovano;

== che tra i suddetti beni e compreso l'alloggio oggetto del
presente contratto;

Manu

== che la predetta parte assegnataria ha chiesto, avendo
ottemperato a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di
promessa di futura vendita, il trasferimento in proprietà
dell'alloggio sopradescritto.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,
nel cui contesto, ove brevità lo richieda, l'Istituto Auto-
mo Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà denominato
"I.A.C.P." ovvero "Istituto" e la predetta assegnataria



"Acquirente", si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1° = L'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato, vende e trasferisce in proprietà al signor Tanzarella Salvatore che accetta ed acquista, l'alloggio popolare compreso nel fabbricato sito nel Comune di Ostuni, cantiere n. 13575, Quartiere Melogna, ora Largo Risorgimento, palazzina "F" scala "C", piano "2", interno "3", composto di cinque vani utili, oltre gli accessori, ed un locale scantinato distinto col n. 3, il tutto pari a n. 7,5 vani virtuali, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise.

L'alloggio confina: Via Passatoio dei Giudei, vano scala e cortile comune.

Il locale scantinato confina : con corridoio condominiale, locale interno "2" e con area condominiale.

Nel N.C.E.U. é riportata alla partita 6341, ditta Gestione I.N.A. Casa; foglio 147, p.lla 1020/18, C.da Melogna, piano 2°, categ. A/3 di 3°, vani 7,5, rcf. 1.320.

L'immobile oggetto del presente contratto é meglio indicato nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti e da esse firmata, si allega al presente atto sotto la lettera B) per formarne parte integrante e sostanziale.

L'alloggio viene trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo da parte dello "I.A.C.P." di ulteriori opere di ultimazione e migliorie.

Bonzadello
Scritto
Aut. G.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza alcuna garanzia per vizi occulti.

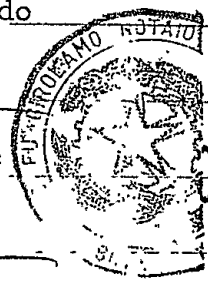
Heim
Heim



ART.2) = La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di £. TREMILIONICINQUECENTOCINQUEMILADUECENTOLIRE (£.3.505.200), così come pattuito, di comune accordo, nella promessa di futura vendita stipulata il 31.8.1962.

Detto prezzo l'acquirente ha versato, prima d'ora, nel modo seguente:

- a) quanto a £. ottocentottantaseimilatrecentoventicinquelire mediante versamenti mensili in favore dell'ex Ges.ca.l.;
- b) quanto a £. duemilioni seicentodiciottomilaottocentosettantacinque mediante versamenti mensili in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.



Heim

Pertanto, l'Istituto subentrato, in virtù degli articoli 13 e 14 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n.1036 in tutte le attività ed obbligazioni della Gestione Case per Lavoratori (Ges.ca.-l.) rilascia all'acquirente ampia, definitiva e liberatoria quietanza, con rinuncia all'iscrizione dell'ipoteca legale.

Con il che la proprietà dell'alloggio citato con tutti i diritti, azioni, ragioni, vantaggi ed oneri si trasferisce all'acquirente sottoscritto che ne ha già il possesso materiale.



ART. 3).= L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato materiale e giuridico dell'alloggio acquistato e perciò di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART.4) = L'acquirente non potrà conseguire, né in affitto né in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Ogni pattuizione in violazione del divieto di cui al comma precedente é nulla.

ART. 5) = A norma dell'art. 39 della Legge Regionale n.54 del 20.12.1984, l'amministrazione dello stabile passa al condominio, da costituirsi in base alle vigenti norme del codice civile.

Qualora già costituito, l'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.

Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito l'Amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale la parte acquirente si impegna a corrispondere una quota mensile provvisoria per spese di amministrazione e servizi vari suscettibile di

variazioni annuali.

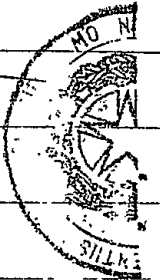
Dalla data di formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale é compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso e da tale data le spese saranno stabilite dal condominio stesso ed a questo direttamente corrisposte dall'acquirente.

Sono vietate le modifiche, trasformazione ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

ART. 6) = Con riferimento all'art. 40 della Legge 28.2.1985 n.47 e successive modificazioni e integrazioni, il legale rappresentante dell'Istituto venditore dichiara che le opere di costruzione del fabbricato, di cui fa parte l'unità immobiliare dedotta nel presente contratto, sono state iniziate anteriormente all'1 settembre 1967, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in data odierna, che al presente atto si allega sotto la lettera "C", per formarne parte integrante ed inscindibile.

ART. 7) = A norma dell'art. 10 del vigente statuto dello I.A.C.P. e dell'art. 17 del C.C.N.L. 1983/1985, il presente contratto viene controfirmato dal Coordinatore Generale dell'I.A.C.P. e, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo facente funzioni.

ART. 8) = Per quanto non espressamente convenuto nel presente



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, located on the left margin of the document.

contratto, le parti fanno riferimento alle norme della legislazione vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART. 9) = Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano a qualsiasi iscrizione d'ufficio.

ART. 10) = Le spese, imposte e tasse comunque conseguenti al presente contratto, sono a carico dell'acquirente.

ART. 11) = Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio:

 l'Istituto nella propria sede e l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà far notificare ogni atto sia giudiziale che extragiudiziale.

Art. 12) = Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto é esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

ART. 13) = Le parti invocano l'applicazione dei benefici ed agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, alienante, dichiara che il presente atto di assegnazione definitiva di alloggio é esente da INVIM perché conseguente a contratto, con patto di futura vendita, vincolante per entrambe le parti, stipulato anteriormente al 1° gennaio 1973 (Ris. 250224 del 31 marzo

1977 Direzione Generale Tasse).

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio Paolo De Laurentiis di Ostuni che ne autentica le firme.

Il medesimo é autorizzato a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Brindisi, addì 8 MARZO 1989

Il Coordinatore Generale:

Il Commissario Straordinario:

Carrolla / P. De Laurentiis

P. De Laurentiis

Repertorio 4447

Raccolta 656

AUTENTICA DI FIRME

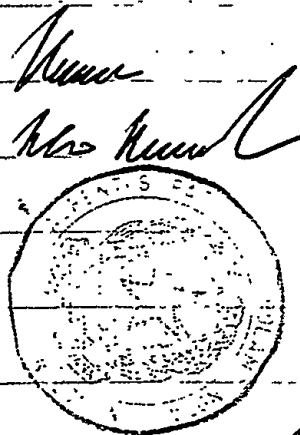
Repubblica Italiana

Io sottoscritto Avv. Paolo De Laurentiis fu Girolamo, Notaio in Ostuni, iscritto nel collegio notarile del distretto di Brindisi;

certifico:

che previa rinuncia dei comparenti, di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, i signori:

LONGO Antonio, ingegnere, nato in Francavilla Fontana l'8 giugno 1937 e domiciliato per la carica presso la Sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla



[Handwritten signature]

via Casimiro n.27, nella spiegata qualità di coordinatore generale dell'Istituto medesimo;

ELIA Erminio, ingegnere, nato in Oria il 4 settembre 1926 e domiciliato, per la carica, presso la sede dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi alla via Casimiro n.27, nella spiegata qualità di Commissario Straordinario per l'amministrazione e legale rappresentante pro/tempore denominato 'Istituto' a quanto sopra autorizzato con delibera del Commissario Straordinario per l'Amministrazione dell'Istituto medesimo n.5267 in data 10.11.1986, in copia autentica

si trova allegata sotto la lettera "A" al presente atto.

ANTARELLA Salvatore, pensionato, nato il 26 gennaio 1908 a SPECIFICA

Castelli ove risiede a Via Passatoio dei Giudei n.5.

bollo

scritt.

Della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno onorario 328/11

apposto in mia presenza le proprie firme in calce alla

c. n.

archivio

scrittura innanzi estesa ed a margine dei fogli intermedi totale

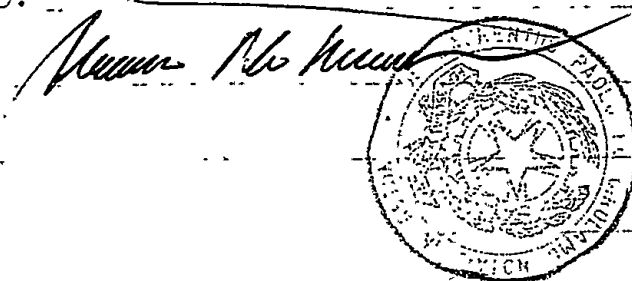
come per legge. I componenti mi richiedono di tenere la detta

scrittura in deposito nei miei rogiti e mi autorizzano a

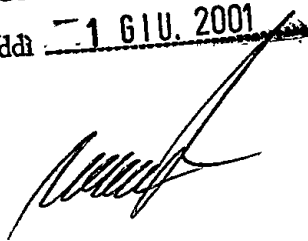
rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Le parti concordemente ed irrevocabilmente rinunciano alla facoltà di richiedere la restituzione del presente contratto.

Brindisi, addì 8 marzo 1989.



ORIGINE ALLEGATI
È CONFORME ALL'ORIGINALE
Ostuni, addì 1 GIU. 2001



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

Prot. n. 2882

Brindisi, li 14 OTT. 1988

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All. n. _____

Al Notaio SE LAURENTIS Dott. Paolo

Piazza della Libertà n. 12

72017 OSTUNI

e.p.c. Al Sig. TANZARELLA Salvatore

Largo Risorgimento n. 28 (Rione Mologna)

72017 OSTUNI

OGGETTO: Stipula del contratto di compravendita dell'alloggio ex INA
CASA - sito nel Comune di OSTUNI alla Via
Largo Risorgimento n. 28 Cantiere 13575 Pal. 3 Sca
la C Piano 2° int. 3 assegnato con promessa
di vendita al Sig.

Si prega la S.V. di voler provvedere alla stipula del con-
tratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore
dell'assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento del
lo importo del prezzo di cessione dell'alloggio, stabilito all'origi-
ne in £. 3.505.200.= (diconsi lire Tremilioneicinquacentocinque-
miladuecento.=====) e che non ha subito variazioni in quan-
to lo stesso è rimasto quello convenuto ed accettato con l'atto di
promessa di vendita a suo tempo stipulato.

La S.V. dovrà altresì provvedere, ai sensi della delibera-
zione consiliare n. 3871 dell'8/6/82, all'acquisizione dei dati cata-
stali e degli estremi di confinazione dell'alloggio da cedersi in pro-
prietà. In proposito, si avverte l'assegnatario in indirizzo che, a
norma delle disposizioni di legge vigenti in materia, la relativa spe-
sa, come d'altronde ogni spesa contrattuale, è a Suo completo carico.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto
con il Notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

allegati:

- * copia contratto p.f.v.
- * Delibera n. 5267 del 10/11/1986.

Gn/un